

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1552

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)**

**e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(FRATTINI)**

**di concerto col Ministro dell'interno
(BRANCACCIO)**

**col Ministro degli affari esteri
(AGNELLI)**

**col Ministro delle finanze
(FANTOZZI)**

**col Ministro di grazia e giustizia
(MANCUSO)**

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(LUCHETTI)**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
(CLÒ)**

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(SALVINI)**

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(MASERA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1995

**Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995,
n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento
economico del personale statale e in materia di pubblico
impiego**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento reitera, con talune modifiche apportate in sede parlamentare, il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, non convertito in legge per scadenza dei termini.

Quest'ultimo decreto-legge, a sua volta, riproponeva i decreti-legge 25 novembre 1994, n. 650, 27 settembre 1994, n. 552, e 27 luglio 1994, n. 469, parimenti non convertiti il legge per i medesimi motivi.

L'iniziativa si propone di assicurare, per l'anno 1994, uniformità di trattamento economico per la generalità del personale statale, ivi compreso quello escluso dalla contrattazione, in relazione all'intervenuto riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale soggetto a contrattazione in attuazione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1994.

Ulteriori aspetti disciplinati dal provvedimento riguardano, parimenti, questioni di necessità ed urgenza relative alla materia del pubblico impiego.

Per quanto concerne l'indennità di vacanza contrattuale si considera che la legge finanziaria 1994 ha previsto in lire 480 miliardi le risorse destinate per l'anno 1994 ai miglioramenti economici delle diverse categorie del personale statale (articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538).

Tali risorse non sono però sufficienti ad assicurare fino a dicembre 1994 l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale - prevista dall'accordo stipulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) con le organizzazioni sindacali - al personale contrattualizzato, in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché il riconoscimento di un corrispondente beneficio al personale escluso dalla contrattazione (Corpi di polizia, Forze armate e partico-

lari categorie di personale civile); si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla occorrente integrazione di fondi.

In particolare:

l'articolo 1 stabilisce che l'indennità di vacanza contrattuale va corrisposta fino al 31 dicembre 1994 (per complessivi nove mesi in quanto non compete sulla tredicesima mensilità);

l'articolo 2 riconosce un miglioramento economico analogo all'indennità di vacanza contrattuale al personale dei Corpi di polizia fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa, delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso nonché a quello della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa;

l'articolo 3, considerato che i predetti miglioramenti economici costituiscono in sostanza un'anticipazione rispetto ai miglioramenti contrattuali o equivalenti comunque spettanti per il biennio 1994-1995, assicura la continuità della corresponsione di tale anticipazione, anche dopo il 31 dicembre 1994, salvo riassorbimento a seguito dei rinnovi contrattuali;

l'articolo 4 indica la copertura finanziaria del provvedimento;

l'articolo 5 precisa che, per la prima applicazione dell'aggiornamento annuale del trattamento economico previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, per le categorie di personale dirigenziale interessate si considerano sia l'anno 1992 (e cioè quello dell'entrata in vigore della legge) sia l'anno 1993, ai fini della rilevazione degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti. Si tratta, nella sostanza, di dare attuazione ad un meccanismo di aggiornamento analogo a quello già operante per il personale di magistratura.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È appena il caso di precisare che agli oneri derivanti dal provvedimento per il personale degli enti pubblici non economici provvedono direttamente gli enti stessi a carico dei propri bilanci.

L'articolo 6 intende ulteriormente prorogare fino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 4-bis, commi 1 e 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate non hanno ancora potuto concludere le operazioni concorsuali previste dalla citata norma per la stabilizzazione del personale coinvolto.

Per diretta connessione, onde evitare difficoltà applicative già rappresentate da molteplici amministrazioni, la norma precisa anche che le operazioni di trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148, del 1993, e della relativa legge di conversione n. 236 del 1993, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

Con l'articolo 7 si provvede ad una indispensabile esigenza di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Tale Agenzia, istituita originariamente come Agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stata nuovamente disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144. La costituzione dell'Agenzia ha quindi richiesto quasi un anno di tempo.

La complessità e durata dell'*iter* ha fatto sì che la fase di avvio dell'attività e di impianto delle strutture venisse a coincidere con la necessità di funzionare a pieno regime. Non solo, infatti, l'Agenzia si trova nel pieno di una tornata contrattuale, che investe tutti i comparti del pubblico impiego e dovrà affrontare e risolvere per la

prima volta i problemi posti dalla cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di impiego pubblico, ma essa deve anche attrezzarsi per condurre contestualmente la contrattazione di tutti i comparti, non essendo ipotizzabile una diversa e più gestibile scansione temporale, che non consentirebbe di rispettare gli impegni politici assunti dal Governo nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Il manifestarsi di tali esigenze ha messo in evidenza alcune insufficienze e rigidità organizzative che rischiano di compromettere seriamente la funzionalità della struttura.

L'Agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, esclusivamente di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo o di esperti, come previsto dallo stesso articolo 50, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 470 del 1993, che ha previsto un contingente rispettivamente di 25 e 5 unità, del tutto insufficienti per le particolari esigenze della tornata attualmente in corso.

Per sopperire a tali difficoltà e per assicurare, inoltre, un'indispensabile esigenza organizzativa connessa con la contrattazione, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Agenzia può essere autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale aumentato fino ad un massimo di 50 unità, comprese le 25 unità già indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144.

L'autorizzazione viene concessa, per le ulteriori 25 unità, dal Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata dal comitato direttivo dell'Agenzia.

Limitatamente agli esperti, rimane inalterato l'attuale contingente di 5 unità, ma si introduce anche il ricorso all'incarico a tempo parziale. In quest'ultimo caso il posto di esperto è impegnato al 50 per cento, restando disponibile la frazione rimanente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sia l'eventuale utilizzo delle ulteriori 25 unità, come la possibilità di incarichi a tempo parziale per gli esperti, non comportano maggiori oneri, in quanto, la stessa norma prevede che siano rispettate le risorse finanziarie disponibili.

Infine, allo scopo di favorire la sollecita conclusione dei contratti interessanti i comparti di contrattazione collettiva e le autonome aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, è previsto che l'Agenzia, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possa far ricorso a consulenti che posseggono la necessaria e comprovata qualificazione professionale.

Sull'utilizzazione dei consulenti, la norma prescrive, a titolo di ampia garanzia, la presentazione di una dettagliata relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che riferisce, a sua volta, al Parlamento.

L'articolo 8 prevede che gli stanziamenti di bilancio destinati alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario nelle amministrazioni statali possano essere ridotti nella misura del 20 per cento di ciascuno stanziamento, allo scopo di finanziare gli istituti di retribuzione accessoria, finalizzati all'incremento della produttività, in sede di contrattazione collettiva nazionale per il comparto del personale ministeriale.

L'articolo 9 intende corrispondere a precise istanze parlamentari, nonché ai conseguenti impegni assunti nei confronti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicura-

zioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Vanno ricordati, a tal proposito, la risoluzione n. 7-00251 della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, approvata all'unanimità - con impegno del Governo - in data 8 marzo scorso, ed il successivo dibattito svoltosi al Senato della Repubblica con l'approvazione di un apposito emendamento, che costituisce, appunto, il contenuto dell'articolo di cui si discute.

In pratica, la normativa fa salva la disciplina particolare dettata per l'ISVAP dalle leggi di settore anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, nonché alla prima rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica.

Tale configurazione è però bilanciata dalla disposizione, in base alla quale, successivamente al 30 giugno 1995, l'Istituto è sottoposto all'obbligo biennale della verifica dei carichi di lavoro, così come previsto, su un piano generale, dall'attuale disciplina per le restanti pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10, infine, riproduce il testo del comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante disposizioni circa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti dell'ente «Poste Italiane», soppresso in sede di conversione. L'inserimento della citata disposizione è stato ritenuto necessario considerato che le esigenze a suo tempo prospettate sono tuttora valide.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento reca un onere, per il solo anno 1994, di 220 miliardi (articolo 4) la cui quantificazione viene così dimostrata:

	<i>(miliardi)</i>
Disponibilità legge finanziaria n. 538 del 1994 (all. 1) (articolo 2, commi 9 e 10)	480
Quota indisponibile relativa all'ente Poste italiane	- 90
	390
Costo complessivo indennità vacanza contrattuale (articolo 1)	488 (all. 2)
Costo complessivo estensione corrispondente beneficio (articolo 2)	122 (all. 2)
	610
Maggior onere ...	220

Relativamente all'articolo 5, si rinvia all'allegato 3 per quanto riguarda sia le categorie di personale statale interessate sia l'entità della spesa. A tale ultimo riguardo si precisa che il provvedimento non reca oneri aggiuntivi in quanto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono già stati considerati nella quantificazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio gli effetti conseguenti all'attivazione dell'aggiornamento annuale del trattamento economico delle categorie di personale interessato, come espressamente indicato negli allegati relativi agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Agli oneri derivanti dal provvedimento per il personale degli enti pubblici non economici provvedono direttamente gli enti stessi a carico dei propri bilanci.

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER RINNOVI
CONTRATTUALI - SETTORE STATO - ANNO 1994

	<i>(miliardi)</i>
Settore statale	201
Non contrattualizzati	189
	<hr/>
Totale bilancio Stato ...	390
ente Poste italiane	90
	<hr/>
Capitolo 6868 ...	480

XII LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 1994 PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO
DEI COMPARTI DEL SETTORE STATO
(Articolo 1)

	Dati di riferimento		Aprile-giugno 1994			Luglio-dicembre 1994			1994	
	Unità	Totale	1,05%	Importo mensile	Onere	1,75%	Importo mensile	Onere	Onere complessivo lordo	
Ministeri	280.066	24.003.068	252.032	21.003	20,34	420.054	35.004	67,81	88,15	
Scuola	1.156.598	24.201.358	254.114	21.176	84,70	423.524	35.294	282,35	367,05	
Aziende	51.912	22.970.545	241.191	20.099	3,61	401.985	35.499	12,03	15,64	
Università	55.047	23.811.035	250.016	20.835	3,97	416.693	34.724	13,22	17,19	
SETTORE STATO	1.543.623	24.110.070	253.156	21.096	112,62	421.926	35.161	375,41	488,03	

(Articolo 2)

	Dati di riferimento		Aprile-giugno 1994			Luglio-dicembre 1994			1994	
	Unità	Totale	1,05%	Importo mensile	Onere	1,75%	Importo mensile	Onere	Onere complessivo lordo	
Pref. e altri ...	1.138	41.863.618	439.568	36.631	0,14	732.613	61.051	0,48	0,62	
Polizia	275.861	22.990.889	241.404	20.117	19,19	402.341	33.528	63,97	83,17	
FF.AA.	118.919	24.460.575	256.836	21.403	8,80	428.060	35.672	29,34	38,14	
NON CONTRAT	395.918	25.451.817	267.244	22.270	28,14	445.407	37.117	93,80	121,94	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3

PERSONALE DIRIGENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993
 AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 216 DEL 1992
 (Articolo 5)

CATEGORIE	Unità	(x 1.000)				Costo complessivo (in miliardi)	Onere + 1,93% (in miliardi)
		Stipendio	Accessorio	Totale	Oneri riflessi		
Ministeri	547	72.971	3.725	76.696	9.591	47	0,9
Aziende	19	71.299	16.529	87.828	10.646	2	0,0
Carr. diplomat.	880	89.009	1.172	90.181	10.869	89	1,7
Carr. Prefettiz.	741	61.854	18.192	80.046	9.908	67	1,3
Corpi di polizia	4.071	42.027	13.613	55.640	7.595	257	5,0
Forze armate	9.420	43.633	13.682	57.315	7.753	613	11,8
Doc. e ric. univ.	46.117	47.978	9.153	57.130	7.736	2.991	57,7
TOTALE ...	61.795					4.066	78

N. B.: Sono stati utilizzati i seguenti tassi forniti dall'ISTAT: 1,58% (1993), 0,34% (1992).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 luglio 1994, n. 469, 27 settembre 1994, n. 552, 25 novembre 1994, n. 650, e 26 gennaio 1995, n. 25.

Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1995.

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

Articolo 3.

1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

Articolo 4.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

Articolo 5.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Articolo 6.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 7.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'articolo 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

4. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'ARAN, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti a tempo determinato, nel limite massimo di cinque unità, di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma, il presidente dell'ARAN invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce al Parlamento.

Articolo 8.

1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ministeriale soggetto a contrattazione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttività previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Articolo 9.

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Articolo 10.

1. Dalla data di costituzione dell'ente «Poste Italiane», stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI - FRATTINI - BRANCACCIO -
AGNELLI - FANTOZZI - MANCUSO -
LUCHETTI - CLÒ - SALVINI - MASERA

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

